

**C O M U N E D I**  
**CAMPOFELICE DI FITALIA**  
(Provincia di Palermo)

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n° 28 del 16 ottobre 2014**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici questo giorno sedici del mese di ottobre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze della sede comunale, a seguito di avviso diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 15.10.2014 di prot. 4764, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta, pubblica, sessione straordinaria ed urgente.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale sig. Antonino La Lumia.  
Si procede all'appello dei presenti, dal quale risulta quanto segue:

			<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
1	CRISCIONE	LEONARDO	<b>x</b>	
2	CANINO	CIRO	<b>x</b>	
3	LO DICO	FILIPPO	<b>x</b>	
4	LA LUMIA	ANTONINO	<b>x</b>	
5	RUSTICI	ROSALIA		<b>x</b>
6	CICORIA	F.SCA MARIA	<b>x</b>	
7	ALDEGHERI	PIETRO	<b>x</b>	
8	LIGORI	CRISTINA		<b>x</b>
9	LA BARBA	FABIO		<b>x</b>
10	CUTAIA	MAURIZIO	<b>x</b>	
11	CUTTITTA	IVANA	<b>x</b>	
12	SANTACROCE	BERNARDO	<b>x</b>	
<b>T O T A L E</b>			<b>9</b>	<b>3</b>

Partecipa ai lavori il Segretario Comunale D.ssa Daniela Maria Amato.

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno "Approvazione tariffe TARI per l'anno 2014" e dà lettura della tabella illustrata nella proposta.

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

### **DELIBERA**

Di approvare facendola integralmente propria, la proposta di deliberazione sopra riportata

### **DELIBERA**

Con separati voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n.9 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato dagli scrutatori nominati ad inizio di seduta, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91.

**COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2014.**

**RICHIAMATO** l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

**CONSIDERATO** che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

**CONSIDERATO** che, con deliberazione della Giunta Comunale del 01/07/2014 n.35, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Ufficio Tecnico di questo Comune ammontante ad € 123.095,74:

**CONSIDERATO** che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

**CONSIDERATO** peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente

tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni,

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**CONSIDERATO** che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 con la deliberazione di Consiglio Comunale del 05/12/2013 n. 22, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, bar, ortofrutta, generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

**RITENUTO** quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

**RITENUTO** che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art.21 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**VISTO** il Regolamenti Comunali per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

**RICHIAMATO** l'art.41 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

### **PROPONE**

1. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

#### **Utenze domestiche residenti**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	0,198759	151,17
2 componenti	0.233211	151.17
3 componenti	0.265012	144.87
4 componenti	0.286213	141.72
5 componenti	0.294163	109.60
6 o più componenti	0.291513	94.48

#### **Utenze non domestiche**

##### **Comuni fino a 5.000 abitanti**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.069724	5.295764
2. Campeggi, distributori carburanti	0.099222	7.565377
3. Stabilimenti balneari	0.100563	7.728323
4. Esposizioni, autosaloni	0.069724	5.295764
5. Alberghi con ristorante	0.308394	17.458562
6. Alberghi senza ristorante	0.132743	10.125966
7. Case di cura e riposo	0.160901	12.267550
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0.201126	15.130754
9. Banche ed istituti di credito	0.120676	9.311233
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.155538	11.883461

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, lurilicenze	0.203808	11.526481
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0.142129	10.870865
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.194422	14.839778
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0.115312	8.764198
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0.127380	9.706960
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0.742827	56.728687
17. Bar, caffè, pasticceria	0.294985	24.441987
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0.225932	17.272337
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0.404934	30.901655
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0.268169	20.950274
21. Discoteche, night club	0.234647	17.959041

2. di stabilire che la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **60%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa<sup>1</sup>;
3. di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **50%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
4. **Utenze soggette a tariffa giornaliera** La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
5. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TARI:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:
    - a) per la prima abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e del 30% per le ulteriori abitazioni tenute a disposizione da parte dello stesso soggetto passivo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
    - b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
    - c) del 15% per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.
  2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
  3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
- di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate in deroga a quanto stabilito all'art.20 comma 3 del regolamento (TARI) e per l'esercizio 2014:

<b>TARI</b>	Acconto	30 novembre
	Saldo	28 febbraio 2015

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) .
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Paolo Insinga

IL SINDACO  
Dr. Giorgio Di Nuovo





Comune di CAMPOFELICE DI FITALIA  
Provincia di Palermo

**COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

C.so Vitt. Emanuele 42  
90030 CAMPOFELICE DI FITALIA

Il sottoscritto Rag. Paolo Insinga Responsabile dell'Area Finanziaria, visto l'art.49 del D.L.vo n.267/2000 ed art. 12 della L.R. 23.12.2000 N.30, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica.



**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
**Rag. Paolo Insinga**

Il sottoscritto Rag. Paolo Insinga Responsabile dell'Area Finanziaria, visto l'art.49 del D.L.vo n.267/2000 ed art. 12 della L.R. 23.12.2000 N.30, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
**Rag. Paolo Insinga**

Letto e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Antonino La lumia

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to Sig. Leonardo Criscione

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Daniela Maria Amato

---

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

**Campofelice di Fitalia,**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Daniela Maria Amato

---

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ vi resterà per giorni 15.  
Defissa dall'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. \_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto, Segretario del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

**CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 L.R. 3.12.1991 n. 44 è stata pubblicata per 15 gg. mediante affissione all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ primo giorno successivo alla data e che \_\_\_\_\_ venne prodotta a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Daniela Maria Amato

---

TRASMESSA AI CAPI GRUPPO CONSILIARI IL \_\_\_\_\_ PROT \_\_\_\_\_

**L'ISTRUTTORE RESPONSABILE**

- DIVENUTA ESECUTIVA DECOROSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE IN DATA \_\_\_\_\_
- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Daniela Maria Amato

---

PER L'ESECUZIONE TRASMESSA ALL'AREA \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

**L'ISTRUTTORE RESPONSABILE**